



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 98 del 5 Settembre 2014

Agricoltura - DH27

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/152

REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI GESSOPALENA, SEDE LEGALE GESSOPALENA CUA 81002030690- Titolare di domanda d'aiuto n. 94750821426 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012..... 5

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/153

REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI OCRE, SEDE LEGALE OCRE CUA 80002850669 - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750806542 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012..... 8

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/154

REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI ATRI, SEDE LEGALE ATRI CUA 00076610674 - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750820485 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012..... 12

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/155

REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI TORINO DI SANGRO, SEDE LEGALE TORINO DI SANGRO CUA 00243570694. - Titolare di domanda d'aiuto n. 9475083950 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012..... 15

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/158

REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI TORINO DI SANGRO, SEDE LEGALE TORINO DI SANGRO CUA 00243570694. - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750823968 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.....19

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/163

REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI SEDE LEGALE ROCCA SAN GIOVANNI CUA 00216740696 - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750823927 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.....23

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/164

REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI TERAMO, SEDE LEGALE TERAMO CUA 00174750679 - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750806559 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.....26

DETERMINAZIONE 30.07.2014, n. DH27/200

Reg. (CE) n° 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 della Regione Abruzzo. Misura 3.2.3 "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" - D.G.R. n° 1026/2010. Liquidazione 3° elenco - Annualità 2011.....30

DETERMINAZIONE 31.07.2014, n. DH27/204

Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006 - Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2014/2015.....32

DETERMINAZIONE 31.07.2014, n. DH27/205

Reg. (CE) n° 1698/2005 - PSR Abruzzo 2007/2013 - Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare"- D.G.R. n° 696 del 17.10.2011. Liquidazione 2° stato di avanzamento lavori SAL - annualità 2013.....34

DETERMINAZIONE 13.08.2014, n. DH27/214

Decreto 16 dicembre 2010: Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) 1308/2014 e del Decreto Legislativo n. 61/2010. Avviso della richiesta di modifica, ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, dei Disciplinari di Produzione delle Denominazione di Origine Protette (DOP/ DOCG) " Montepulciano d'Abruzzo", " Trebbiano d'Abruzzo", " Cerasuolo d'Abruzzo" "Abruzzo" e delle Indicazioni Geografiche Protette "Colli Aprutini" "Colline Pescaresi" "Colline Teatine" "Colline Frentane" "Colli del Sangro" "Terre di Chieti" "Histonium o del Vastese" "Terre de L'Aquila o Terre Aquilane".....36

DETERMINAZIONE 13.08.2014, n. DH27/215

Reg. (CE) n. 1308/2013 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2014/2015..... 112

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/152
REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI GESSOPALENA, SEDE LEGALE GESSOPALENA CUA 81002030690- Titolare di domanda d'aiuto n. 94750821426 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R. incaricando i competenti S.I.P.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/08/2011 del S.I.P.A. di L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istruttorie di propria competenza al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, con esclusione di quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha

altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le "Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento così come definite dall'art.23 del regolamento (UE) N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3" relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istruiti favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR da parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A "Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell'ALLEGATO B "Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul BURAT n. 4 Speciale Agricoltura

del 15/1/2014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco medesimo

- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";
- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".

DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

RILEVATO che l'ENTE Comune di Gessopalena - CUA 81002030690- titolare di domanda di aiuto n. 94750821426 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 "aiuti in regime de minimis", anche in relazione all'eventuale concomitante ammissione a finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con Determinazione n. DH/84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presente presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del Servizio Competente in materia l'esito della stessa;

CONSIDERATO che alla domanda n. 94750821426 inoltrata dal Comune di Gessopalena sono stati attribuiti 50 punti e che la stessa è inserita nelle "Graduatoria

Regionale delle domande ammissibili a finanziamento per le aree localizzate nelle "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di € 45.000,00 al 100% dell'investimento di € 45.000,00;

CONSIDERATO che con nota n. 7374 del 12/01/2012 è stato trasmesso all'Ente il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell'esito e l'indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l'Ente stesso può presentare la richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;

PRESO ATTO che l'Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base della risultanze del suddetto Verbale Istruttorio, alla concessione del contributo;

VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/01/2012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla Cabina di Regia, all'ENTE Comune di Gessopalena - CUA 81002030690- titolare di domanda di aiuto n. . 94750821426, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 45.000,00 pari al 100% dell'investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;

RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di Gessopalena con Sede nel Comune di Gessopalena il contributo in conto capitale di € 45.000,00 pari al 100% dell'investimento di €45.000,00;

VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal beneficiario;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di concedere** all'ENTE: Comune di

Gessopalena, Sede legale nel Comune di Gessopalena CUA 81002030690, titolare di domanda di aiuto n. 94750821426, inserita nell'elenco regionale delle domande di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di € 45.000,00 pari al 100%, dell'investimento di € 45.000,00;

2. **di dare atto** che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;
3. **di impegnare** l'ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;
4. **di notificare** il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione comprese le norme e prescrizioni allegate allo stesso;
5. **di convocare** il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegate allo stesso;
6. **di comunicare** l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento:
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 - sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;

8. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:

A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.

9. **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni dalla data stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/153
REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI OCRE, SEDE LEGALE OCRE CUA 80002850669 - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750806542 - inserita nell'Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R. incaricando i competenti S.I.P.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/08/2011 del S.I.P.A. di L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istruttorie di propria competenza al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, con esclusione di quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le "Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento così come definite dall'art.23 del regolamento (UE) N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3" relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istruiti favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR da

parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A "Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell'ALLEGATO B "Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul BURAT n. 4 Speciale Agricoltura del 15/1/2014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco medesimo

- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";
- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".

DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

RILEVATO che l'ENTE Comune di Ocre - CUA 80002850669 - titolare di domanda di aiuto n° 94750806542 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 "aiuti in regime de minimis", anche in relazione all'eventuale concomitante ammissione a finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con Determinazione n. DH/84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presente

presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del Servizio Competente in materia l'esito della stessa;

CONSIDERATO che alla domanda n. 94750806542 inoltrata dal Comune di Ocre sono stati attribuiti 28 punti e che la stessa è inserita nelle "Graduatoria Regionale delle domande ammissibili a finanziamento per le aree localizzate nelle "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di € 42.800,00 al 100% dell'investimento di € 42.800,00;

CONSIDERATO che con nota n.RA7530 del 12/01/2012 è stato trasmesso all'Ente il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell'esito e l'indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l'Ente stesso può presentare la richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;

PRESO ATTO che l'Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base della risultanze del suddetto Verbale Istruttorio, alla concessione del contributo;

VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/01/2012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla Cabina di Regia, all'ENTE Comune di Ocre - CUA 80002850669 - titolare di domanda di aiuto n. 94750806542, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 42.800,00 pari al 100% dell'investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;

RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di Ocre con Sede nel Comune di Ocre il contributo in conto capitale di € 42.800,00 pari al 100% dell'investimento di € 42.800,00;

VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal beneficiario;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di concedere** all'ENTE: Comune di Ocre, Sede legale nel Comune di Ocre CUA 80002850669, titolare di domanda di aiuto n. 94750806542, inserita nell'elenco regionale delle domande di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di € 42.800,00 pari al 100%, dell'investimento di € 42.800,00;
2. **di dare atto** che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;
3. **di impegnare** l'ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;
4. **di notificare** il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione comprese le norme e prescrizioni allegato allo stesso;
5. **di convocare** il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegato allo stesso;
6. **di comunicare** l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;

7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento:
- nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 - sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
8. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
- A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.
9. **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni dalla data stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
 SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
 PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/154
REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI ATRI, SEDE LEGALE ATRI CUA 00076610674 - Titolare di domanda d’aiuto n. 94750820485 - inserita nell’Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo

Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato “Regolamento” e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^ revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

VISTO il documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R. incaricando i competenti S.I.P.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/08/2011 del S.I.P.A. di L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istruttorie di propria competenza al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, con esclusione di quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le "Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento così come definite dall'art.23 del regolamento (UE) N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3" relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istruiti favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR da parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A "Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell'ALLEGATO B "Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul BURAT n. 4 Speciale Agricoltura del 15/1/2014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco medesimo

- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";
- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".

DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

RILEVATO che l'ENTE Comune di ATRI - CUA 00076610674 - titolare di domanda di aiuto n. 94750820485 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 "aiuti in regime de minimis", anche in relazione all'eventuale concomitante ammissione a

finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con Determinazione n. DH/84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presente presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del Servizio Competente in materia l'esito della stessa;

CONSIDERATO che alla domanda n. 94750820485 inoltrata dal Comune di ATRI sono stati attribuiti 287 punti e che la stessa è inserita nelle "Graduatoria Regionale delle domande ammissibili a finanziamento per le aree localizzate nelle "Aree ad agricoltura avanzata" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di € 68.700,00 al 100% dell'investimento di € 68.700,00;

CONSIDERATO che con nota n.RA13105 del 19/01/2012 è stato trasmesso all'Ente il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell'esito e l'indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l'Ente stesso può presentare la richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;

PRESO ATTO che l'Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base della risultanze del suddetto Verbale Istruttorio, alla concessione del contributo;

VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/01/2012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla Cabina di Regia, all'ENTE Comune di ATRI - CUA 00076610674 - titolare di domanda di aiuto n. 94750820485, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 68.700,00 pari al 100% dell'investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;

RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di ATRI con Sede nel Comune di ATRI

il contributo in conto capitale di € 68.700,00 pari al 100% dell'investimento di € 68.700,00;

VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal beneficiario;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di concedere** all'ENTE: Comune di ATRI, Sede legale nel Comune di ATRI CUA 00076610674, titolare di domanda di aiuto n. 94750820485, inserita nell'elenco regionale delle domande di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di € 68.700,00 pari al 100%, dell'investimento di € 68.700,00;
2. **di dare atto** che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;
3. **di impegnare** l'ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;
4. **di notificare** il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione comprese le norme e prescrizioni allegate allo stesso;
5. **di convocare** il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegate allo stesso;
6. **di comunicare** l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento:
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 - sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
8. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
 - A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.
9. **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni dalla data stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/155
REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualficazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI TORINO DI SANGRO, SEDE LEGALE TORINO DI SANGRO CUA 00243570694. - Titolare di domanda d'aiuto n. 9475083950 - inserita

nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^ revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R. incaricando i competenti S.I.P.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/08/2011 del S.I.P.A. di L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istruttorie di propria competenza al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, con esclusione di quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le "Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento così come definite dall'art.23 del regolamento (UE) N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3" relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istruiti favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR da parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A "Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell'ALLEGATO B "Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul BURAT n. 4 Speciale Agricoltura del 15/1/2014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco medesimo

- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";
- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".

DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

RILEVATO che l'ENTE Comune di Torino di Sangro - CUA 00243570694- titolare di domanda di aiuto n. 9475083950 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in

attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 “aiuti in regime de minimis”, anche in relazione all’eventuale concomitante ammissione a finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con Determinazione n. DH/84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force dell’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presente presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del Servizio Competente in materia l’esito della stessa;

CONSIDERATO che alla domanda n. 9475083950 inoltrata dal Comune di Torino di Sangro sono stati attribuiti 278 punti e che la stessa è inserita nelle “Graduatoria Regionale delle domande ammissibili a finanziamento per le aree localizzate nelle “Aree ad agricoltura avanzata” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di € 27.800,00 al 100% dell’investimento di € 27.800,00;

CONSIDERATO che con nota n.7527 del 12/01/2012 è stato trasmesso all’Ente il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell’esito e l’indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l’Ente stesso può presentare la richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;

PRESO ATTO che l’Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base delle risultanze del suddetto Verbale Istruttorio, alla concessione del contributo;

VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/01/2012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla Cabina di Regia, all’ENTE Comune di Torino di Sangro - CUA

00243570694 - titolare di domanda di aiuto n. 9475083950, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 27.800,00 pari al 100% dell’investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;

RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di Torino di Sangro con Sede nel Comune di Torino di Sangro il contributo in conto capitale di € 27.800,00 pari al 100% dell’investimento di € 27.800,00;

VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal beneficiario;

VISTO l’art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di concedere** all’ENTE: Comune di Torino di Sangro, Sede legale nel Comune di Torino di Sangro CUA 00243570694, titolare di domanda di aiuto n.9475083950, inserita nell’elenco regionale delle domande di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l’attuazione della Misura 3.2.3. “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale” del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di € 27.800,00 pari al 100%, dell’investimento di € 27.800,00;
- 2. di dare atto** che la presente concessione di aiuto è subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l’aiuto;
- 3. di impegnare** l’ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;

4. **di notificare** il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione comprese le norme e prescrizioni allegate allo stesso;
5. **di convocare** il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegate allo stesso;
6. **di comunicare** l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento:
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 - sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
8. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
 - A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.
9. **Avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni dalla data stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/158
**REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E
1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo**

Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI TORINO DI SANGRO, SEDE LEGALE TORINO DI SANGRO CUA 00243570694. - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750823968 - inserita nell' Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R. incaricando i competenti S.I.P.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/08/2011 del S.I.P.A. di L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istruttorie di propria competenza al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, con esclusione di quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le "Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed

integrato dal DM 10346 del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento così come definite dall'art.23 del regolamento (UE) N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3" relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istruiti favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR da parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A "Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell'ALLEGATO B "Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul BURAT n. 4 Speciale Agricoltura del 15/1/2014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco medesimo

- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";
- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".

DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né

finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

RILEVATO che l'ENTE Comune di Torino di Sangro - CUA 00243570694- titolare di domanda di aiuto n. 94750823968 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 "aiuti in regime de minimis", anche in relazione all'eventuale concomitante ammissione a finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con Determinazione n. DH/84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presente presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del Servizio Competente in materia l'esito della stessa;

CONSIDERATO che alla domanda n. 94750823968 inoltrata dal Comune di Torino di Sangro sono stati attribuiti 189 punti e che la stessa è inserita nelle "Graduatoria Regionale delle domande ammissibili a finanziamento per le aree localizzate nelle "Aree ad agricoltura avanzata" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di € 58.900,00 al 100% dell'investimento di € 58.900,00;

CONSIDERATO che con nota n. 7369 del 12/01/2012 è stato trasmesso all'Ente il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell'esito e l'indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l'Ente stesso può presentare la richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;

PRESO ATTO che l'Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base della risultanze del suddetto Verbale Istruttorio, alla concessione del contributo;

VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/01/2012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla Cabina di Regia, all'ENTE Comune di Torino di Sangro - CUA 00243570694 - titolare di domanda di aiuto n. 94750823968, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 58.900,00 pari al 100% dell'investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;

RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di Torino di Sangro con Sede nel Comune di Torino di Sangro il contributo in conto capitale di € 58.900,00 pari al 100% dell'investimento di € 58.900,00;

VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal beneficiario;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di concedere** all'ENTE: Comune di Torino di Sangro, Sede legale nel Comune di Torino di Sangro CUA 00243570694, titolare di domanda di aiuto n. 94750823968, inserita nell'elenco regionale delle domande di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di € 58.900,00 pari al 100%, dell'investimento di € 58.900,00;
2. **di dare atto** che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo

Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

3. **di impegnare** l'ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;
4. **di notificare** il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione comprese le norme e prescrizioni allegate allo stesso;
5. **di convocare** il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegate allo stesso;
6. **di comunicare** l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento:
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 - sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
8. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
 - A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.
9. **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni dalla data stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/163
REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E
1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione
Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale" -
Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751
del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione
Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026
del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI
ROCCA SAN GIOVANNI SEDE LEGALE ROCCA
SAN GIOVANNI CUA 00216740696 -
Titolare di domanda d'aiuto n.
94750823927 - inserita nell' Elenco
Regionale delle domande ammesse a
finanziamento con DD DH27/27 del 28
febbraio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito
denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 e s. m. i. ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27
gennaio 2011 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217
del 21/03/2008 con la quale è stato approvato
il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea,
con Decisione n. C(2009)10341 del
17/12/2009, ha approvato la revisione del
Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo
(CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009
con la quale la Giunta Regionale ha preso atto

della Decisione della Commissione di cui al
punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea,
con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012,
ha approvato la 6^a revisione del Programma di
Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre
2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso
atto della Decisione della Commissione di cui al
punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida
sull'ammissibilità delle spese relative allo
sviluppo rurale e ad interventi analoghi" -
intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre
2013 e disponibile sul sito
www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni
amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo e successive
modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29
settembre 2000);

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000,
Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE)
n.335/2013 della Commissione del
12/04/2013, che modifica il regolamento (CE)
n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 , sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS) e che
abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo
da parte del FEASR, modifica il regolamento
(UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le
risorse e la loro distribuzione in relazione
all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.
73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n.

1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R. incaricando i competenti S.I.P.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/08/2011 del S.I.P.A. di L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istruttorie di propria competenza al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, con esclusione di quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le "Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento così come definite dall'art.23 del regolamento (UE) N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3" relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istruiti favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR da parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A "Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell'ALLEGATO B "Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul BURAT n. 4 Speciale Agricoltura del 15/1/2014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco medesimo

- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";
- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".

DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte

della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

RILEVATO che l'ENTE Comune di Rocca San Giovanni - CUA 00216740696 - titolare di domanda di aiuto n. 94750823927 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 "aiuti in regime de minimis", anche in relazione all'eventuale concomitante ammissione a finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con Determinazione n. DH/84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presente presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del Servizio Competente in materia l'esito della stessa;

CONSIDERATO che alla domanda n. 94750823927 inoltrata dal Comune di Rocca San Giovanni sono stati attribuiti 113 punti e che la stessa è inserita nelle "Graduatoria Regionale delle domande ammissibili a finanziamento per le aree localizzate nelle "Aree ad agricoltura avanzata" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di € 51.300,00 al 100% dell'investimento di € 51.300,00;

CONSIDERATO che con nota n.13113 del 19/01/2012 è stato trasmesso all'Ente il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell'esito e l'indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l'Ente stesso può presentare la richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;

PRESO ATTO che l'Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base della risultanze del suddetto Verbale Istruttorio, alla concessione del contributo;

VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/01/2012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla Cabina di Regia, all'ENTE Comune di Rocca San Giovanni - CUA 00216740696 - titolare di domanda di aiuto n. 94750823927, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 51.300,00 pari al 100% dell'investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;

RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di Rocca San Giovanni con Sede nel Comune di Rocca San Giovanni il contributo in conto capitale di € 51.300,00 pari al 100% dell'investimento di € 51.300,00;

VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal beneficiario;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di concedere** all'ENTE: Comune di Rocca San Giovanni, Sede legale nel Comune di Rocca San Giovanni CUA 00216740696, titolare di domanda di aiuto n. 94750823927, inserita nell'elenco regionale delle domande di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della

Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di € 51.300,00 pari al 100%, dell'investimento di € 51.300,00;

2. **di dare atto** che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;
3. **di impegnare** l'ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;
4. **di notificare** il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione comprese le norme e prescrizioni allegate allo stesso;
5. **di convocare** il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegate allo stesso;
6. **di comunicare** l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento:
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 - sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
8. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:
 - A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.
9. **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta)

dalla data di notifica del medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni dalla data stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH27/164
REG. CE 1698/05 e REG CE 1974/07 E 1975/07 e s.m.i. - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Abruzzo Misura 3.2.3. "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Deliberazione DI Giunta Regionale N. 751 del 07 agosto 2008 e s.m.i. attuazione Deliberazione di Giunta Regionale N. 1026 del 29 dicembre 2010 - ENTE COMUNE DI TERAMO, SEDE LEGALE TERAMO CUA 00174750679 - Titolare di domanda d'aiuto n. 94750806559 - inserita nell'Elenco Regionale delle domande ammesse a finanziamento con DD DH27/27 del 28 febbraio 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2009)10341 del 17/12/2009, ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001);

VISTA la delibera n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^a revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa Conferenza Stato-Regioni del 17 ottobre 2013 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it;

VISTA la legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

VISTO il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.335/2013 della Commissione del 12/04/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

VISTO il Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013, predisposto dal SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 1026 del 29 dicembre 2010;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1026 del 29/12/2010 è stato stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del Bando approvato con la stessa D.G.R. incaricando i competenti S.I.P.A. per le verifiche della ammissibilità di tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che con note n. 175582 del 25/08/2011 del SIPA di Pescara, n. 175071 del 25/08/2011 del SIPA di Teramo, n. 176101 del 29/08/2011 del SIPA di Chieti e n.176518 del 29/08/2011 del S.I.P.A. di L'Aquila, i SIPA hanno comunicato l'esito delle istruttorie di propria competenza al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n.138 del 3 marzo 2014 che ha stabilito la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la conclusione di opere e lavori ammessi a finanziamento ai sensi dei bandi attuativi delle singole misure del PSR Abruzzo 2007/2013, pena la decadenza dal finanziamento, con esclusione di

quei termini che fossero già fissati dai rispettivi bandi in una forma più restrittiva rispetto a quello posto dal citato provvedimento, e che ha altresì rideterminato in 30 giorni successivi alla conclusione di opere e lavori medesimi il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve presentare alle Strutture competenti la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata degli specifici documenti prescritti dai rispettivi bandi;

VISTA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n.571 del 05/08/2013 Allegato A che ha approvato le "Disposizioni regionali di attuazione del D.M 22 Dicembre 2009 n.30125 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale - modificato ed integrato dal DM 10346 del 13 Maggio 2011. Sostegno a misure d'investimento così come definite dall'art.23 del regolamento (UE) N.65/2011 ed alle misure di cui agli art. 63 lettere c), 66 e 68 del regolamento n.1698/05 - Misura 3.2.3" relative al Bando attuativo della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" di cui al Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo 2007/2013;

VISTA, infine, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/144 del 22/07/2013 con cui il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli per la Misura 3.2.3. del PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale n. DH27/92 del 12 maggio 2014 che, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 5 maggio 2014 che consente di finanziare tutti gli ENTI istruiti favorevolmente ai sensi della Bando della Misura 3.2.3. in subordine all'esito positivo della rimodulazione finanziaria del PSR da parte della Commissione Europea, ha disposto di procedere allo scorrimento della Graduatoria Regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento ed esplicitate nell'ALLEGATO A "Aree rurali con problemi complessi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" e nell'ALLEGATO B "Aree ad agricoltura avanzata" alla Determinazione

Dirigenziale n. DH27/27 del 28/02/2012, pubblicata sul BURAT n. 4 Speciale Agricoltura del 15/1/2014, ammettendo a finanziamento gli ENTI compresi nell'elenco medesimo

- ALLEGATO A a partire dal comune "Castel di Sangro" per finire con il comune di "Ocre";
- ALLEGATO B a partire dal comune "Atri" per finire con il comune di "Bucchianico".

DATO ATTO che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;

RILEVATO che l'ENTE Comune di Teramo - CUA 00174750679 - titolare di domanda di aiuto n°94750806559 risulta inserito nell'elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATO il rispetto del limite massimo di contributo pubblico concesso al beneficiario medesimo ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 "aiuti in regime de minimis", anche in relazione all'eventuale concomitante ammissione a finanziamento ai sensi delle altre Misure del PSR medesimo;

CONSIDERATO che la Cabina di Regia prevista dal Bando della Misura in oggetto, istituita con Determinazione n. DH/84/2011 del 26/04/2011, ha provveduto, con il supporto tecnico della Task Force dell'Autorità Ambientale della Regione Abruzzo presente presso la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, alla istruttoria tecnica delle domande pervenute comunicando al Dirigente del Servizio Competente in materia l'esito della stessa;

CONSIDERATO che alla domanda n. 94750806559 inoltrata dal Comune di Teramo

sono stati attribuiti 95 punti e che la stessa è inserita nelle "Graduatoria Regionale delle domande ammissibili a finanziamento per le aree localizzate nelle "Aree ad agricoltura avanzata" di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012 per un contributo in conto capitale di € 49.500,00 al 100% dell'investimento di € 49.500,00;

CONSIDERATO che con nota n.RA16431 del 24/01/2012 è stato trasmesso all'Ente il Verbale Istruttorio con le motivazioni dell'esito e l'indicazione del contributo spettante e che si è fissato in 10 giorni, dalla data di ricezione dello stesso verbale, il termine perentorio entro il quale l'Ente stesso può presentare la richiesta di riesame mediante memorie scritte e documenti esplicativi;

PRESO ATTO che l'Ente non ha presentato richiesta di riesame nel termine stabilito si procede, sulla base della risultanze del suddetto Verbale Istruttorio, alla concessione del contributo;

VISTE le risultanze del Verbale Istruttorio, redatto in data 10/01/2012 ed approvato in data 10/01/2012 dalla Cabina di Regia, all'ENTE Comune di Teramo - CUA 00174750679 - titolare di domanda di aiuto n. 94750806559, si procede alla concessione del contributo in conto capitale di € 49.500,00 pari al 100% dell'investimento a favore del medesimo ENTE degli aiuti previsti dalla Misura 3.2.3;

RITENUTO opportuno concedere in favore del Comune di Teramo con Sede nel Comune di Teramo il contributo in conto capitale di € 49.500,00 pari al 100% dell'investimento di € 49.500,00;

VISTE le norme e prescrizioni di carattere generale che si allegano alla presente e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal beneficiario;

VISTO l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di concedere** all'ENTE: Comune di Teramo, Sede legale nel Comune di Teramo CUA 00174750679, titolare di domanda di aiuto n. 94750806559, inserita nell'elenco regionale delle domande di aiuto da ammettersi a finanziamento ai sensi del Bando per l'attuazione della Misura 3.2.3. "Tutela e Riquilificazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007/2013 in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. DH27/27 del 28 febbraio 2012, il contributo pubblico concesso è di € 49.500,00 pari al 100%, dell'investimento di € 49.500,00;
2. **di dare atto** che la presente concessione di aiuto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 a seguito di procedura scritta 1/2014 e, in caso di mancata approvazione delle modifiche medesime, la concessione stessa non comporta alcun impegno giuridicamente vincolante né finanziario per la Regione nei confronti del richiedente l'aiuto;
3. **di impegnare** l'ENTE beneficiario al rispetto delle norme e prescrizioni che si allegano alla presente;
4. **di notificare** il presente provvedimento al beneficiario che dovrà sottoscriverlo per accettazione comprese le norme e prescrizioni allegate allo stesso;
5. **di convocare** il beneficiario presso il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per la notifica per la controfirma per accettazione del presente provvedimento e delle norme e prescrizioni di carattere generale allegate allo stesso;
6. **di comunicare** l'ammissibilità del succitato aiuto ai beneficiari con la immediata trasmissione della presente Determinazione ai fini di permettere agli stessi il rispetto dei termini compatibili con le disposizioni di cui alla D.G.R. n° 138 del 03/03/2014;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento:
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 - sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul

sito internet della Regione Abruzzo;

8. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti:

A. Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate.

9. **avverso** il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni dalla data stessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 30.07.2014, n. DH27/200

Reg. (CE) n° 1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 della Regione Abruzzo. Misura 3.2.3 "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" - D.G.R. n° 1026/2010. Liquidazione 3° elenco - Annualità 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n° 65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione n° 1026 del 29 dicembre 2010 con la quale la Giunta Regionale:

- ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto relative alla Misura 3.2.3 "Tutela e Riqualficazione del Patrimonio Rurale" del PSR Abruzzo 2007-2013, annualità 2011;
- ha stabilito una disponibilità di risorse finanziarie pari a € 2.456.000,000 per l'annualità 2011;

VISTA la Determinazione n° DH27/257 del 11.12.2012, con la quale è stato prorogato il periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° DH27/27 del 28.02.2012, con la quale è stato determinato di approvare:

- le graduatorie regionali relative alle istanze localizzate nelle "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e/o nelle "Aree rurali ed intermedie" ed alle "Aree ad agricoltura avanzata" composte da n. 42 beneficiari per una spesa ammissibile complessiva di € 3.420.400,00 e un contributo concedibile di € 2.419.300,00;

PRESO ATTO che, con ai sensi dell'Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n° 1026/2010, il Servizio Produzioni Agricole e Mercato, ha provveduto a notificare la concessione del contributo ai beneficiari seguenti con le relative Determinazioni indicate:

Ente	Determinazione	Contributo concesso
Comune di Rosello	DH27/53 del 13/03/2012	€ 137.600,00
Ente Parco Nazionale della Majella	DH27/51 del 13/03/2012	€ 200.000,00
Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	DH27/39 del 07/03/2012	€ 200.000,00

DATO ATTO delle seguenti Determinazioni di pagamento delle richieste di acconto trasmesse dai SIPA di Chieti (Prot. RA/151393 del

05/06/2014) e L'Aquila (Prot. RA/189132 del 14/07/2014) al Servizio Produzioni Agricole e Mercato:

Ente	Pagamento	Determinazione
Comune di Rosello	€ 41.280,00	DH34/153 del 20/05/2014
Ente Parco Nazionale della Majella	€ 62.565,37	DH34/152 del 20/05/2014
Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	€ 74.460,33	DH35/219 del 08/07/2014

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere alla liquidazione del contributo del 3° elenco composto di n° 3 beneficiari, per l'importo complessivo di € 178.305,70 per aver realizzato la prima parte delle azioni inerenti le

attività relative alla Misura 3.2.3 PSR 2007/2013 Regione Abruzzo, annualità 2011 di cui alla Deliberazione n° 1026 del 29 dicembre 2010, di seguito riportato:

N°	Beneficiario	Spesa/Contributo ammesso	Contributo richiesto	% Contributo richiesto/ammesso	Spesa accertata	% Spesa	Contributo Liquidabile
1	Comune di Rosello	€ 137.600,00	€ 41.280,00	30	€ 41.280,00	30	€ 41.280,00
2	Ente Parco Nazionale della Majella	€ 200.000,00	€ 62.565,37	31,29	€ 62.565,37	31,29	€ 62.565,37
3	Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	€ 200.000,00	€ 74.460,33	37,23	€ 74.460,33	37,23	€ 74.460,33

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

– **di procedere** alla liquidazione del

contributo del 3° elenco composto di n° 3 beneficiari, per la somma complessiva di € 178.305,70 così come riportato nell'elenco in premessa, per aver realizzato le azioni inerenti le attività di informazione e promozione relative alla Misura 3.2.3 "Tutela e Riquilificazione del Patrimonio Rurale", PSR 2007-2013 Regione Abruzzo, annualità 2011 di cui alla D.G.R. n° 1026/2010;

– **di procedere** all'inserimento delle singole liquidazioni a favore dei Beneficiari sopra citati nell' "Elenco di Autorizzazione alla Liquidazione", tramite il portale SIAN;

- **di trasmettere** l' "Elenco di Autorizzazione alla Liquidazione" all'AGEA;
- **di pubblicare** la presente Determinazione
 - sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - sul "Sito Web" della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) con valore di notifica dell'atto ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
 SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
 PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 31.07.2014, n. DH27/204
Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006 - Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2014/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante

modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";

VISTO, in particolare, l'art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopracitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

- stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normato, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (comma 3);
- vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

TENUTO CONTO di quanto segnalato, dall'Associazione Enologi della Sezione Abruzzo e Molise, nella nota pervenuta in data 31.07.2014 ed assunta al protocollo n. RA 206756;

CONSIDERATO, che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

- **di stabilire**, per quanto in premessa, che:
 - Il periodo vendemmiale per la campagna 2013/2014 è fissato dal 04.08.14 al 30.11.2014;
 - Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinarie sono consentite, ha inizio il 04.08.14 e ha il termine il 31.12.2014;

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo di telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari - Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Piazza Vittoria Colonna s. n., precisando:

 1. numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all'art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;
 2. natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell'allegato VII°, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013;
 3. quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto nell'allegato VII°, parte II del Reg. (CE) n. 1308/2013 e dal Reg. (CE) n. 607/09 e relative disposizioni applicative;
 4. colore (bianco, rosso, rosato).

E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2014 fatta eccezione per :

- quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2015/2016;
- la produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2015/2016;
- i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia "passito" che sono autorizzate fino al 15.05.2016;
- quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le pratiche di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purché l'inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Piazza Vittoria Colonna s. n., con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

- a) le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
- b) il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;
- c) la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate con l'osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e s. m. e i. ed eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi - Ufficio II°).

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.M. del MIPAAF 29 luglio 2004.

- **di dare atto** che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale indicato nel presente provvedimento, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
- **di far pubblicare** integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- **di far pubblicare** integralmente la presente deliberazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- **di considerare** che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;
- **di impegnare** le Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, Organizzazioni Professionali Agricole e Cantine Sociali interessate a dare alla presente Determina la massima diffusione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 31.07.2014, n. DH27/205
Reg. (CE) n° 1698/2005 - PSR Abruzzo 2007/2013 - Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare"- D.G.R. n° 696 del 17.10.2011. Liquidazione 2° stato di avanzamento lavori SAL - annualità 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO, in particolare, del succitato regolamento:

- l'art. 20 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale", la lettera c), punto ii) che prevede il sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
- l'art. 32 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare", che stabilisce che il precitato sostegno è concesso ai prodotti agricoli destinati al consumo umano, in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri e che l'incentivo viene erogato annualmente, determinato in funzione dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità, fino ad un massimo di € 3.000,00 ad azienda;

VISTO il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, che nella scheda di misura 132 prevede il sostegno dei sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario;

VISTA la deliberazione n° 696 del 17 ottobre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la concessione degli aiuti, relativo alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che nella succitata deliberazione il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato è stato autorizzato a provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'approvazione della stessa, comprese eventuali modifiche all'applicazione dell'Avviso pubblico;

VISTA la determinazione Direttoriale DH7 del 24.01.2012, con la quale è stata affidata l'istruttoria delle domande relative alla Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare", PSR Regione Abruzzo 2007-2013, DGR n° 696/2011, al Servizio

“Valorizzazione delle produzioni, Tutela, Promozione e Sviluppo delle Imprese” dell'ex ARSSA, ora denominato Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy;

VISTE le determinazioni Dirigenziali:

- n° DH27/180 del 14.09.2012, con la quale è stato approvato l' “Elenco Regionale delle domande ammissibili e non ammissibili a finanziamento”, composto da n° 16 domande ammissibili con i relativi punteggi (dal n° 1 al n° 16 dell'elenco), e da n° 7 domande non ammissibili (dal n° 17 al n° 23 dell'elenco);
- n° DH27/201 del 23.10.2012, con la quale è stata approvata la “Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento”, composta da n° 16 beneficiari, per una spesa ammissibile complessiva di € 48.000,00 e un contributo concedibile pari a € 48.000,00;

CONSIDERATO che sono state presentate n° 7 domande di pagamento SAL (stati avanzamento lavori) relative all'annualità 2013;

DATO ATTO che il Servizio Gestione del Territorio, del Suolo e Green Economy:

- con nota prot. n. RA 184023 dell'8.07.2014 ha trasmesso, relativamente a n° 6 beneficiari, la documentazione istruttoria delle domande di pagamento e le schede inserite a sistema SIAN, dei seguenti beneficiari: 1) Aureli Mario Soc. Sempl. Agricola dei F.lli Aureli, 2) Di Muzio Sandro, 3) Radica Angelo, 4) Totaro Valentino Franco, 5) Marcucci Pasquale, 6) Di Virgilio Elisa;
- con nota prot. n. RA 198241 del 22.07.2014 ha inoltrato il “verbale di controllo in loco” oltre al verbale istruttorio della domande di pagamento e la relativa scheda inserita a sistema SIAN dell'Az. Di Federico Gianfranca;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere alla liquidazione del contributo spettante a n° 7 beneficiari, annualità 2013 SAL, Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”, PSR Regione Abruzzo 2007-2013, DGR n° 696 del 17.10.2011, come di seguito specificato:

N°	Beneficiari	N° Domanda	Importo Ammesso a Contributo per “3” annualità	Contributo da Liquidare
1	Aureli Mario Soc. Sempl. Agricola dei F.lli Aureli	94752468994	€ 3.000,00	€ 1.000,00
2	Di Muzio Sandro	94752514276	€ 3.000,00	€ 180,76
3	Radica Angelo	94752619448	€ 3.000,00	€ 228,02
4	Totaro Valentino Franco	94752519549	€ 3.000,00	€ 235,00
5	Marcucci Pasquale	94752519515	€ 3.000,00	€ 235,00
6	Di Virgilio Elisa	94752519523	€ 3.000,00	€ 235,00
7	Di Federico Gianfranca	94752532435	€ 3.000,00	€ 235,00
			€ 21.000,00	€ 2.348,78

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale;

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;

- **di procedere** alla liquidazione del contributo per la somma complessiva di € 2.348,78 spettante a n° 7 beneficiari, così come riportato nell'elenco in premessa, annualità 2013 SAL (stati avanzamento lavori), Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”, PSR Regione Abruzzo 2007-2013, DGR n° 696 del 17.10.2011;
- **di procedere** all'inserimento delle singole liquidazioni a favore delle Ditte sopra citate nell' “Elenco di Autorizzazione alla

- Liquidazione”, tramite il portale SIAN;
- **di trasmettere** l’ “elenco di autorizzazione alla Liquidazione” all’Acea;
 - **di pubblicare** la presente determinazione:
 - sul sito istituzionale, sezione “Trasparenza , valutazione e merito”;
 - sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo;
 - sul “Sito Web” della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) con valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
 SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
 PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 13.08.2014, n. DH27/214
Decreto 16 dicembre 2010: Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) 1308/2014 e del Decreto Legislativo n. 61/2010. Avviso della richiesta di modifica, ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, dei Disciplinari di Produzione delle Denominazione di Origine Protette (DOP/ DOCG) “ Montepulciano d'Abruzzo”, “ Trebbiano d'Abruzzo”, “ Cerasuolo d'Abruzzo” “Abruzzo” e delle Indicazioni Geografiche Protette “Colli Aprutini” “Colline Pescaresi” “Colline Teatine” “Colline Frentane” “Colli del Sangro” “Terre di Chieti” “Histonium o del Vestese” “Terre de L'Aquila o Terre Aquilane”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare il Titolo III, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, recante norme sulle

“Denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”, e la Sezione III recante norme sulla “Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo”;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Decreto 7 novembre 2012, avente ad oggetto avente ad oggetto “Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010”;

VISTA la nota, del 28.07.2014 prot. 116 ed assunta al protocollo n. RA 206712 del 31.07.2014 trasmessa dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo tendente ad ottenere:

1. la modifica dell’ articolo n. 4, contenente le “norme per la viticoltura”, dei Disciplinari di Produzione delle seguenti Denominazioni

di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 10 del Decreto 7.11.2013:

- Montepulciano d'Abruzzo, approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 del 15.07.1968;
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 1 sottozona "Casauria o Terre di Casauria";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 2 sottozona "Terre dei Vestini";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 3 sottozona "Alto Tirino";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 4 sottozona "Terre dei Peligni";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 5 sottozona "Teate";
 - Trebbiano d'Abruzzo, approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 del 25.08.1972;
 - Cerasuolo d'Abruzzo, approvato con D.M. 05 ottobre 2010, G.U. n. 242 del 15.10.2010;
 - Abruzzo, approvato con D.M. 09 agosto 2010, G.U. n. 196 del 23.08.2010
2. la modifica dell' articolo n. 5, contenenti le "norme per la vinificazione", dei Disciplinari di Produzione della seguenti Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 10 del Decreto 7.11.2013:
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 1 sottozona "Casauria o Terre di Casauria";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 2 sottozona "Terre dei Vestini";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 3 sottozona "Alto Tirino";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 4 sottozona "Terre dei Peligni";
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 5 sottozona "Teate";
3. la modifica dell' articolo n. 6, contenente le "caratteristiche al consumo", dei Disciplinari di Produzione della seguenti Indicazioni Geografiche Protette (I.G.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 10 del Decreto 7.11.2013:
- Colli Aprutini, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
 - Colline Pescaresi, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
 - Terre di Chieti, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995

- Colline Teatine, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- Colline Frentane, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- Colli del Sangro, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- Del Vastese o Histonium, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- Terre Aquilane o Terre de L'aquila, approvato con DM 06.06.2008, G.U. n. 142 del 19.06.2008

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto 7 novembre 2012, che prevede la procedura regionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari e la documentazione da presentare da parte dei soggetti legittimati;

CONSIDERATO che l'articolo 6 richiede alla Regione:

1. la pubblicazione della richiesta di modifica sul BURA;
2. le opportune consultazioni sul territorio;
3. la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività;
4. la completezza della documentazione come individuata all'art. 4, comma 2, e la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1308/2013 (ex Reg. (CE) n. 1234/2007);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. n. 4 del decreto:

1. il "Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo", con sede legale in Ortona (CH) Corso Matteotti, 2, è soggetto legittimato alla presentazione della domanda;
2. la percentuale di rappresentatività richiesta risulta ampiamente superata consentendo di accertate da parte della Amministrazione la volontà espressa dalla maggioranza della filiera relativa al territorio interessato;
3. la documentazione a supporto della domanda risulta completa e rispondente ai requisiti ed alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1308/2013 (ex Reg. (CE) n. 1234/2007);

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 6 del Decreto 16 dicembre 2010 prevede che la Regione, espletata l'istruttoria, trasmetta la documentazione, di cui all'art. 4, al Ministero

corredata dal proprio parere ed accompagnata dall'avviso pubblicato sul BURA;

RITENUTO, necessario, procedere alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della domanda di modifica, ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Protette (DOP/DOCG) “ Montepulciano d'Abruzzo”, “ Trebbiano d'Abruzzo”, “ Cerasuolo d'Abruzzo” “Abruzzo” e delle Indicazioni Geografiche Protette “Colli Aprutini” “Colline Pescaresi” “Colline Teatine” “Colline Frentane” “Colli del Sangro” “Terre di Chieti” “Histonium o del Vastese” “Terre de L'Aquila o Terre Aquilane”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge;

VISTA la legge regionale n° 77/1999 ;

DETERMINA

Per quanto richiamato in premessa che si intende completamente richiamato:

1. **di rendere nota**, con la pubblicazione del presente provvedimento, la richiesta del “Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo” volta ad ottenere dal MIPAAF, ai sensi del Decreto 7 novembre 2012 , la modifica:

– dell' articolo n. 4, contenente le “norme per la viticoltura”, dei Disciplinari di Produzione delle seguenti Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 10 del Decreto 7.11.2013:

- Montepulciano d'Abruzzo, approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 del 15.07.1968;
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 1 sottozona “Casauria o Terre di Casauria”;
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 2 sottozona “Terre dei Vestini”;
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 3 sottozona “Alto Tirino”;
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 4 sottozona “Terre dei Peligni”;
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 5 sottozona “Teate”;

- Trebbiano d'Abruzzo, approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 del 25.08.1972;
 - Cerasuolo d'Abruzzo, approvato con D.M. 05 ottobre 2010, G.U. n. 242 del 15.10.2010;
 - Abruzzo, approvato con D.M. 09 agosto 2010, G.U. n. 196 del 23.08.2010;
- dell' articolo n. 5, contenenti le “norme per la vinificazione”, dei Disciplinari di Produzione della seguenti Denominazioni di Origine Protette (D.O.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 10 del Decreto 7.11.2013:
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 1 sottozona “Casauria o Terre di Casauria”;
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 2 sottozona “Terre dei Vestini”;
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 3 sottozona “Alto Tirino”;
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 4 sottozona “Terre dei Peligni”;
 - Montepulciano d'Abruzzo Allegato 5 sottozona “Teate”;
- dell' articolo n. 6, contenente le “caratteristiche al consumo”, dei Disciplinari di Produzione della seguenti Indicazioni Geografiche Protette (I.G.P.) ai sensi del art. 105 del Reg. (CE) 1308/2014, del D. Lgs. n. 61/2010 e dell'art. 10 del Decreto 7.11.2013:
- Colli Aprutini, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;
 - Colline Pescaresi, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;
 - Terre di Chieti, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;
 - Colline Teatine, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;
 - Colline Frentane, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;
 - Colli del Sangro, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;
 - Del Vastese o Histonium, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995;

- Terre Aquilane o Terre de L'Aquila, approvato con DM 06.06.2008, G.U. n. 142 del 19.06.2008;
2. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente provvedimento, unitamente alla documentazione a supporto della proposta di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Denominazione di Origine Protette (DOP) "Montepulciano d'Abruzzo", "Trebiano d'Abruzzo", "Cerasuolo d'Abruzzo" "Abruzzo" e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), "Colli Aprutini", "Colline Pescaresi", "Colline Teatine", "Colline Frentane", "Colli del Sangro", "Terre di Chieti", "Histonium o del Vastese" e "Terre de L'Aquila o Terre Aquilane";
 3. **di precisare** che avverso alle proposte di modifica dei disciplinari di cui ai punti precedenti possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente atto;
 4. **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ IX, unitamente al proprio parere ed alla documentazione necessaria per le modifiche delle sopraccitate DOP e IGP, una volta espletata l'attività di competenza regionale;
 5. **di far pubblicare**, inoltre, la presente determinazione, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

6. **di considerare**, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 - la nota, del 28.07.2014 prot. 116 ed assunta al protocollo n. RA 206712 del 31.07.2014 trasmessa dal "Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo" tendente ad ottenere la modifica dei Disciplinari di Produzione delle Denominazione di Origine Protette (DOP) "Montepulciano d'Abruzzo", "Trebiano d'Abruzzo", "Cerasuolo d'Abruzzo" e "Abruzzo" e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP), "Colli Aprutini", "Colline Pescaresi", "Colline Teatine", "Colline Frentane", "Colli del Sangro", "Terre di Chieti", "Histonium o del Vastese" e "Terre de L'Aquila o Terre Aquilane", composta di n. 2 facciate;
 - il documento sinottico, contenente le proposte di modifica relative all'articolato dei disciplinari, composto di n. 20 facciate;
 - il progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'allegato II del Decreto 7 novembre 2012; (redatto in conformità al modello di cui all'Allegato VI del Reg. CE n. 607/2009), composto di n. 34 facciate;
 - le relazioni tecniche a supporto delle richieste, composto di n. 2 facciate;
 - l'estratto del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2014, composto di n. 3 facciate;
 - l'elenco presenze e dichiarazione di rappresentatività Assemblea soci del 23 luglio 2014, composto di n. 12 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE F.F.
Dott. Franco La Civita

Seguono allegati



CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

Sede legale: c/o Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo -66026 Ortona (CH)


Sede operativa: c/o ex A.R.S.S.A., Contrada Buccieri SS 602 – 65010 Villanova di Cepagatti (PE)

Tel. 085 9772724 – Fax 085 9774524

PEC: consorzio-viniabruzzo@pec.it

Prot.n. 116 del 28.07.2014

Villanova di Cepagatti (PE)



Al
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità

Direzione generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualità

Ufficio PQA IV - Filiera Vitivinicola

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA

per il tramite della

REGIONE ABRUZZO

Direzione Agricoltura

Servizio Attività Agricole e Mercato

Via Catullo n.17


65127 PESCARA

OGGETTO: D.Lgs. n.61/2010 e Art. 10 del Decreto MiPAAF 7 novembre 2012 –

Domanda di modifica dei disciplinari di produzione delle D.O.P. “Montepulciano d’Abruzzo”, “Trebiano d’Abruzzo”, “Cerasuolo d’Abruzzo”, “Abruzzo” ai sensi dell’Art. 118 octodecies del Reg. CE n.1234/2007.

Domanda di modifica dei disciplinari di produzione delle I.G.P. “Colli Aprutini”, “Colline Pescaresi”, “Terre di Chieti”, “Colline Teatine”, “Colline Frentane”, “Colli del Sangro”, “Del Vastese o Histonium” e “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” ai sensi dell’Art. 118 octodecies del Reg. CE n.1234/2007

Il sottoscritto Tonino Verna nato a Tollo (CH) il 09.06.1954 C.F. VRNTNN54H09L194B, residente in Tollo (CH) C.da S. Pietro n.3 CAP 66010, in qualità di legale rappresentante del **Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo**, con sede legale in Ortona (CH) Corso Matteotti n. 2 – Palazzo Corvo CAP 66026, Codice Fiscale: 91007620692, con la presente domanda CHIEDE la modifica dell’Art. 4 dei disciplinari di produzione delle seguenti D.O.P.:



- Montepulciano d'Abruzzo, approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 del 15.07.1968
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 1 sottozona "Casauria o Terre di Casauria"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 2 sottozona "Terre dei Vestini"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 3 sottozona "Alto Tirino"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 4 sottozona "Terre dei Peligni"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 5 sottozona "Teate"
- Trebbiano d'Abruzzo, approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 del 25.08.1972
- Cerasuolo d'Abruzzo, approvato con D.M. 05 ottobre 2010, G.U. n. 242 del 15.10.2010
- Abruzzo, approvato con D.M. 09 agosto 2010, G.U. n. 196 del 23.08.2010

nonché la modifica dell'Art. 5 dei seguenti disciplinari di produzione delle seguenti D.O.P.:

- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 1 sottozona "Casauria o Terre di Casauria"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 2 sottozona "Terre dei Vestini"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 3 sottozona "Alto Tirino"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 4 sottozona "Terre dei Peligni"
- Montepulciano d'Abruzzo Allegato 5 sottozona "Teate"

Inoltre, con la presente domanda CHIEDE la modifica dell'Art. 6 dei disciplinari di produzione delle seguenti I.G.P.:

- COLLI APRUTINI, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- COLLINE PESCARESI, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- TERRE DI CHIETI, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- COLLINE TEATINE, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- COLLINE FRENTANE, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- COLLI DEL SANGRO, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- DEL VASTESE O HISTONIUM, approvato con DM 18.11.1995, G.U. n. 283 del 04.12.1995
- TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA, approvato con DM 06.06.2008, G.U. n. 142 del 19.06.2008

Alla presente si allega:

- Documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato dei disciplinari;
- Progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte, redatto in conformità al modello di cui all'allegato II del Decreto 7 novembre 2012;
- Relazioni tecniche a supporto delle richieste;
- Estratto del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 23 luglio 2014;
- Elenco presenze e dichiarazione di rappresentatività Assemblea soci del 23 luglio 2014.


Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.




Il Presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo

Dott. Tonino Verna




<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"</p> <p><i>Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p>
---	---






<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"</p> <p>Allegato 1</p> <p>SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA</p> <p><i>Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 - 15.07.1968</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>- Zona di vinificazione</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>- Zona di vinificazione</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al competente organismo di controllo.</p>
--	--




<p><i>Omissis</i></p> <p>- Scelta vendemmiale</p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>- Scelta vendemmiale</p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.</p>
--	--





<p align="center">DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"</p> <p align="center">Allegato 2</p> <p align="center">SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI</p> <p><i>Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 - 15.07.1968</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p align="center">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p> <p align="center">Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>- Zona di vinificazione</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.</p>	<p align="center">Proposta di modifica</p> <p align="center">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p> <p align="center">Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>- Zona di vinificazione</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al competente organismo di controllo.</p>
--	---




<p><i>Omissis</i></p> <p>- <i>Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepuleiano d'Abruzzo" e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>- <i>Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.</p>
---	---




<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"</p> <p style="text-align: center;">Allegato 3</p> <p style="text-align: center;">SOTTOZONA ALTO TIRINO</p> <p><i>Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 - 15.07.1968</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>- Zona di vinificazione</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.</p>	<p style="text-align: center;"> Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>- Zona di vinificazione</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al competente organismo di controllo.</p> <p style="text-align: right;"></p>
---	---


<p><i>Omissis</i></p> <p>- <i>Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la/Ie IGT relativa/e all'area interessata.</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>- <i>Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.</p>
--	---






<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"</p> <p>Allegato 4</p> <p>SOTTOZONA TERRE DEI PELIGNI</p> <p><i>Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 - 15.07.1968</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la/le IGT relativa/e all'area interessata.</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.</p>
---	--






<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"</p> <p>Allegato 5</p> <p>SOTTOZONA TEATE</p> <p><i>Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 - 15.07.1968</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso le IGT relative all'area interessata.</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p> <p>Articolo 5 Norme per la vinificazione</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Scelta vendemmiale</i></p> <p>Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllata compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le IGT relative all'area interessata.</p>
--	--




<p align="center">DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TREBBIANO D'ABRUZZO"</p> <p><i>Approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 - 25.08.1972</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p align="center">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p>	<p align="center">Proposta di modifica</p> <p align="center">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p>
--	--




<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CERASUOLO D'ABRUZZO"</p> <p><i>Approvato con D.M. 05 ottobre 2010, G.U. n. 242 del 15.10.2010</i> <i>Modificato con DM 03.10.2012 G.U. 244 - 18.10.2012</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p>
--	--



<p style="text-align: center;">DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ABRUZZO"</p> <p><i>Approvato con DM 09.08.2010 G.U. 196 - 23.08.2010</i> <i>Modificato con DM 03.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Norme per la viticoltura</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.</p>
--	--




DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLI APRUTINI"	Proposta di modifica
<p><i>Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colli Aprutini" Pinot grigio</i> - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colli Aprutini" Pinot grigio</i> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLINE PESCARESI"	Proposta di modifica
<p><i>Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Pescaraesi" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colline Pescaraesi" Pinot grigio</i> - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Pescaraesi" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colline Pescaraesi" Pinot grigio</i> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>



<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TERRE DI CHIETI"</p> <p><i>Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Terre di Chieti" Pinot grigio</i> - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Terre di Chieti" Pinot grigio</i> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>
---	--



<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLINE TEATINE"</p> <p><i>Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colline Teatine" Pinot grigio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colline Teatine" Pinot grigio</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
---	--



<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLINE FRENTANE"</p> <p><i>Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colline Frentane" Pinot grigio</i> colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colline Frentane" Pinot grigio</i> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>
--	--



<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLI DEL SANGRO"</p> <p><i>Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colli del Sangro" Pinot grigio</i> - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Colli del Sangro" Pinot grigio</i> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>
--	--



<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "DEL VASTESE" o "HISTONIUM"</p> <p><i>Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Del Vastese" o "Histonium" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Del Vastese" "Histonium" Pinot grigio</i> - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Del Vastese" o "Histonium" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><i>"Del Vastese" "Histonium" Pinot grigio</i> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.</p>
---	--



<p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TERRE AQUILANE" o "TERRE DE L'AQUILA"</p> <p><i>Approvato con DM 06.06.2008 G. U. 142 - 19.06.2008</i> <i>Modificato con DM 30.11.2011</i> <i>Publicato sul sito ufficiale del Mipaaf</i> <i>Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>"Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" Pinot grigio</p> <ul style="list-style-type: none"> - colore: giallo paglierino più o meno intenso; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 	<p style="text-align: center;">Proposta di modifica</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Caratteristiche al consumo</p> <p>I vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>"Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" Pinot grigio</p> <ul style="list-style-type: none"> - colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato; - odore: fruttato, caratteristico; - sapore: fresco, gradevole, persistente; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
--	--





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "TEATE"

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione) al fine di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: L.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

L.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA
"CASOURIA O TERRE DI CASOURIA"

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione), al fine di sostituire il nome di un Ente non più competente (la CCIAA) con il termine generico "organismo di controllo" per quanto attiene le comunicazioni da effettuare relativamente alla concessione di eventuali deroghe per la vinificazione fuori zona (*Zona di vinificazione*) nonché di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "TERRE DEI VESTINI"


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione), al fine di sostituire il nome di un Ente non più competente (la CCIAA) con il termine generico "organismo di controllo" per quanto attiene le comunicazioni da effettuare relativamente alla concessione di eventuali deroghe per la vinificazione fuori zona (*Zona di vinificazione*) nonché di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "ALTO TIRINO"

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione), al fine di sostituire il nome di un Ente non più competente (la CCIAA) con il termine generico "organismo di controllo" per quanto attiene le comunicazioni da effettuare relativamente alla concessione di eventuali deroghe per la vinificazione fuori zona (*Zona di vinificazione*) nonché di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: 
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarnati@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: ABRUZZO

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



9

Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complicata dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della “**accurata cernita delle uve**” di cui all’art. 4 (*Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: 
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):

[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:

*[da completare a cura della Commissione]***Intermediario**

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV

Via XX Settembre, 20

00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.itl.tarmati@politicheagricole.gov.itne.dimedio@politicheagricole.gov.it**Nome**

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



11

Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complicata dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della “**accurata cernita delle uve**” di cui all’art. 4 (*Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: TREBBIANO D'ABRUZZO

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complicata dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della “**accurata cernita delle uve**” di cui all’art. 4 (*Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: CERASUOLO D'ABRUZZO

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




15

Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della “**accurata cernita delle uve**” di cui all’art. 4 (*Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Denominazione di origine protetta: MONTEPULCIANO D'ABRUZZO SOTTOZONA "TERRE
DEI PELIGNI"


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Altro

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità





17

Spiegazione della modifica: al fine di rendere il disciplinare di produzione meno vincolato ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune disposizioni sono di difficile o quantomeno complessa dimostrazione, si ritiene opportuno eliminare la pratica della "accurata cernita delle uve" di cui all'art. 4 (Norme per la viticoltura - *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*), riconfermando al contempo che le produzioni anche in annate favorevoli devono essere riportate entro i limiti stabiliti e che comunque la produzione globale non può superare del 20% i limiti medesimi.

Inoltre, si ritiene opportuno modificare l'art. 5 del disciplinare di produzione (Norme per la vinificazione) al fine di consentire alla aziende di meglio utilizzare la pratica della "scelta vendemmiale" (*Scelta vendemmiale*) ampliandola verso tutte le eventuali DO e IG (compatibili con la piattaforma ampelografica) riconosciute per l'area interessata.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA



81



ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: DEL VASTESE O HISTONIUM


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLI DEL SANGRO


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
~~IL PRESIDENTE~~
Dott. Tonino VERNA



24



ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLINE FRENTANE

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLINE TEATINE

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico


Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: TERRE DI CHIETI

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità




29

Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLINE PESCARESI

Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico


Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma: _____
CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA





ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA

Data di ricezione (GG/MM/AAAA):
[da completare a cura della Commissione]

Numero di pagine (compresa la presente): 2

Lingua della modifica: Italiano.

Numero del fascicolo:
[da completare a cura della Commissione]

Intermediario

Stato membro: Italia

Nome dell'intermediario: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo completo:

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità -
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio PQA IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA - ITALIA

Telefono: +39 06 46656030 – 46656127 - 46656139

Fax: +39 06 46656133

E-mai: l.lauro@politicheagricole.gov.it
ne.dimedio@politicheagricole.gov.it

l.tarmati@politicheagricole.gov.it

Nome

Indicazione geografica protetta: COLLI APRUTINI


Voce del disciplinare interessata alla modifica

Descrizione del prodotto

Modifica

Modifica del disciplinare di produzione che non comporta modifiche del documento unico

Modifica di lieve entità



Spiegazione della modifica: la modifica proposta nasce dall'esigenza di puntualizzare all'Art. 6 (Caratteristiche al consumo) del disciplinare di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare un colore che va dal **giallo paglierino più o meno carico al rosato**, in gergo "ramato", rilevabile in particolare nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende a passare nel mosto dando origine a vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di vini biologici.

Nome del firmatario: Tonino Verna.

Firma:  **CONSORZIO ... ABRUZZO**
IL PRESIDENTE
Dott. Tonino VERNA



34



CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

Sede legale: c/o Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo -66026 Ortona (CH)
Sede operativa: c/o ex A.R.S.S.A., Contrada Buccieri SS 602 – 65010 Villanova di Cepagatti (PE)

Decreto 7 novembre 2012 – ART. 10

RELAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA:

- **MONTEPULCIANO D'ABRUZZO E RELATIVE SOTTOZONE**
- **TREBBIANO D'ABRUZZO**
- **CERASUOLO D'ABRUZZO**
- **ABRUZZO**




Le variazioni oggetto della richiesta di modifica dei disciplinari di produzione delle DO indicate in oggetto, attengono ad esigenze di carattere operativo e funzionale tese:

- a rendere i relativi disciplinari di produzione meno vincolati ad interpretazioni soggettive, atteso che alcune pratiche sono di difficoltosa o quantomeno complessa dimostrazione in fase di controllo a posteriori quale ad esempio quella della “**accurata cernita delle uve**” di cui all’art. 4 (*Resa ad ettaro e gradazione minima naturale*);
- ad aggiornare alcuni disciplinari (sottozone Casauria, Terre dei Vestini ed Alto Tirino della DOC Montepulciano d'Abruzzo) relativamente all’“organismo di controllo” cui inviare le comunicazioni da effettuare in caso di eventuale concessione di deroga della zona di vinificazione da parte del Ministero di cui all’art. 5 (Norme per la vinificazione - *Zona di vinificazione*) atteso che attualmente sono indicati organismi non più interessati (CCIAA di competenza);
- ad ampliare la possibilità di “scelta vendemmiale” da parte delle aziende verso le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche riconosciute per un determinato territorio compatibili con la piattaforma ampelografica prevista da rispettivi disciplinari (art. 5 Norme per la vinificazione - *Scelta vendemmiale*).

Trattasi pertanto di modifiche non sostanziali, di lieve entità, che vanno a migliorare la gestione operativa delle DO, sia nella fase della produzione/trasformazione che in quella successiva dei controlli a valle (Art. 4), nonché consentono alle aziende di effettuare la “scelta vendemmiale” più opportuna al momento della raccolta (Art.5), tenuto conto della compatibilità dei vitigni presenti in aziende con la piattaforma ampelografica prevista dai rispettivi disciplinari di produzione delle DO o IG dell’area interessata.

Per quanto sopra si ritiene che le modifiche proposte, non andando assolutamente ad incidere in maniera negativa sulla qualità delle uve e di conseguenza su quella dei vini prodotti, sono da ritenersi compatibili con la normativa vigente ed oltremodo migliorative rispetto all’attuale gestione delle DO interessate.

Villanova, 23.07.2014

Dott.   



CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

Sede legale: c/o Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo -66026 Ortona (CH)
Sede operativa: c/o ex A.R.S.S.A., Contrada Buccieri SS 602 – 65010 Villanova di Cepagatti (PE)

Decreto 7 novembre 2012 – ART. 10

RELAZIONE A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE:

- COLLI APRUTINI
- COLLINE PESCARESI
- TERRE DI CHIETI
- COLLINE TEATINE
- COLLINE FRENTANE
- COLLI DEL SANGRO
- DEL VASTESE O HISTONIUM
- TERRE AQUILANE O TERRE DE L'AQUILA

La variazione oggetto della richiesta di modifica dei disciplinari di produzione delle IG sopra indicate, nasce dall'esigenza di puntualizzare/evidenziare nei disciplinari di produzione che i vini derivati dal vitigno Pinot Grigio possono presentare una particolare tonalità di colore che va dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato, in gergo "ramato", rilevabile quest'ultimo soprattutto nei prodotti biologici. Il Pinot Grigio infatti viene definito impropriamente come un'uva a bacca bianca, ma in realtà siamo di fronte ad una varietà non perfettamente bianca: si tratta infatti di una mutazione genetica del Pinot nero. Se queste uve vengono fatte maturare, soprattutto in annate molto calde, la buccia assume una colorazione rossastra pertanto, anche lavorando senza contatto pellicolare tra buccia e mosto, un'aliquota di antociani tende di fatto a passare nel mosto. Questo porta ad ottenere vini con colorazione più o meno "ramata" che tende ad accentuarsi soprattutto nel caso di agricoltura biologica o biodinamica in cui :

- 1) Non è ammesso l'uso di carbone decolorante. In convenzionale questa pratica enologica agevola l'eliminazione sul mosto del pigmento presente;
- 2) E' ammesso un tenore di anidride solforosa molto bassa e quindi non vi è fissaggio di questo con gli antociani del vino.


Da questo scaturisce che il tipico colore giallo paglierino più o meno intenso del vino tende ad assumere una tonalità rosata (ramata) molto particolare.

L'esigenza di precisare nel disciplinare la possibilità che si possa rilevare un colore rosato deriva sia da esigenze di carattere tecnico-enologico che commerciali poiché questi prodotti spesso sono richiesti da determinati mercati.

Trattasi di modifica non sostanziale, di lieve entità, che tende ad evitare problemi di identificazione e qualificazione di uno dei prodotti più apprezzati attualmente dal mercato, per l'appunto il Pinot Grigio. Per quanto detto si ritiene che la modifica proposta, non andando assolutamente ad incidere sulla qualità delle uve e di conseguenza del vino prodotto, sia da ritenersi compatibile con la normativa vigente.

Villanova, 23.07.2014


 Tecnico
 Dott. Agr. Carmine Rabottini



ASSEMBLEA ORDINARIA 23 luglio 2014 VERBALE n. 34 (Estratto)

Oggi 23 luglio 2014 alle ore 16.00, presso la sede operativa del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo c/o ex ARSSA in c/da Buccieri- Villanova di Cepagatti, regolarmente convocata l'Assemblea Ordinaria dal C.d.A., si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci aderenti al **Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo** per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "**Montepulciano d'Abruzzo**" art. 4 ;
- 2) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Casauria o Terre di Casauria** art. 4 e art. 5 ;
- 3) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Terre dei Vestini** art. 4 e art. 5;
- 4) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Alto Tirino** art. 4 e art. 5;
- 5) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Terre dei Peligni** art. 4 e art. 5;
- 6) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Teate** art. 4 e art. 5;
- 7) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "**Trebbiano d'Abruzzo**" art 4;
- 8) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "**Cerasuolo d'Abruzzo**" art 4;
- 9) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "**Abruzzo**" art 4;
- 10) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "**Ortona** " art 4;
- 11) Modifica disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "**Colli Aprutini, Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane,** " art. 6;
- 12) Attività fieristica 2015: valutazioni e determinazioni;
- 13) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i soci: Cantine Dragani srl; Cantina Sociale Madonna del Carmine; Cantina Sociale Roxax (delega); Cantina Sociale "Madonna dei Miracoli" Soc. Coop.; Citra Vini Scpa; Cantina Tollo Soc. Coop. Agr.; Soc. Coop Cantina Ripateatina; Cantina Coltivatori Diretti Tollo Soc. Coop. Agr.; Cantina Sociale di Giuliano Teatino Soc. Coop.; Cantina Sociale di Ari Soc. Coop. Agr.; Cantina Sociale di Paglieta Soc. Coop.; Cantina Sociale di Ortona Soc. Coop. Agr.; Ditta F.lli Dragano sas; Az. Agr. Vitivinicola San Lorenzo s.s.; Az. Agr. Contesa; Olearia Vinicola Orsogna Soc. Coop. Agr.;Casal Thaulero srl; Az. Agr. Marramiero snc; Cantina Sociale Sannitica Soc. Coop. Agr.; Olearia Vinicola Villese Soc. Coop. Agr.; Cantine Talamonti srl Peperoncino srl (delega); Cooperativa Valpeligna; Az. Agr. Torre Raone; Casa Vinicola Pietrantonj (delega); Sincarpa Soc. Coop Agricola; Cantine Ciampoli; Az. Agr. Valle Martello; Az. Agr. La Cascina del Colle; Cantina Sociale Vacri Soc. Coop.; Az. Marramiero srl; Tenuta i Fauri; Fattoria La Valentina; Bosco Nestore; Contesa srl; Az. Agr. Ciccio Zaccagnini srl; Az. Agr. Costantini Antonio; Soc. Agr. Pasetti di Domenico Pasetti; Az. Agr. Tiberio sas; Podere Castorani (delega); Az. Agr. Masciarelli (delega); Duchì di Castelluccio di Tenuta Cipressi; Az. Agr. Giacomo Radica; Az. Agr. Palmitesta; Fattoria Buccicatinò; Soc. Agr. Marramiero di Paola Quattrini; Az. Agr. Nicola Di Sipio; Fattoria Bruno Nicodemì; Ciavolich Az. Agr.; Vigna di More. Sono inoltre presenti i componenti del collegio sindacale nelle persone di: Il Presidente Falcone Francesco, e i sindaci Luca D'Annunzio e Gino Palmerio. -----

Il Presidente Verna saluta e ringrazia per la presenza l'Assessore Dino Pepe nonché tutti soci. Alle ore 16.30 dichiara aperta l'assemblea; svolge le funzioni di segretario l'impiegata Liberati.

Il Presidente propone all'assemblea lo stralcio del punto 10 all' o.d.g. relativo alla modifica del disciplinare di produzione della Doc Ortona, poiché essendo imminente il riconoscimento in corso del Consorzio Tutela Vini Doc Ortona è opportuno che detta modifica sia avanzata dal medesimo. L'Assemblea ad unanimità approva.-----

Il Consorzio in virtù dell'art. 11 del D.Lgs 61/2010 e decreto n. 7-11/2012, propone all'Assemblea le modifiche dei disciplinari delle DOP e delle IGP riportate all'o.d.g. . Si dà lettura delle modifiche, dopo ampio dibattito l'assemblea approva come di seguito riportato:





1. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Montepulciano d’Abruzzo**” art. 4 ; l’assemblea approva, uno contrario (Fattoria La Valentina);
2. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Montepulciano d’Abruzzo**” sottozona **Casauria o Terre di Casauria** art. 4 e art. 5 ; l’assemblea approva, uno contrario (Fattoria La Valentina);
3. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Montepulciano d’Abruzzo**” sottozona **Terre dei Vestini** art. 4 e art. 5; l’assemblea approva; uno contrario (Fattoria La Valentina) e uno astenuto (Az. Agr. Tiberio sas)
4. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Montepulciano d’Abruzzo**” sottozona **Alto Tirino** art. 4 e art. 5; l’assemblea approva, uno astenuto (Fattoria La Valentina);
5. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Montepulciano d’Abruzzo**” sottozona **Terre dei Peligni** art. 4 e art. 5; l’assemblea approva, uno astenuto (Fattoria La Valentina);
6. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Montepulciano d’Abruzzo**” sottozona **Teate** art. 4 e art. 5; l’assemblea approva, uno astenuto (Fattoria La Valentina)
7. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Trebbiano d’Abruzzo**” art 4; l’assemblea approva, uno contrario (Fattoria La Valentina);
8. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Cerasuolo d’Abruzzo**” art 4; l’assemblea approva, uno contrario (Fattoria La Valentina);
9. Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “**Abruzzo**” art 4; l’assemblea approva, uno astenuto (Fattoria La Valentina);
11. Modifica disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica “**Colli Aprutini, Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane,** ” art. 6; ad eccezione dei Colli Aprutini in cui l’assemblea approva con uno astenuto (Fattoria La Valentina), per le restanti modifiche l’assemblea approva all’unanimità.
12. Omissis;
13. Omissis;


Non essendovi altri punti all’odg, il Presidente alle ore 19.00 scioglie la seduta. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

Il segretario

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
IL PRESIDENTE
Dott. Tommaso VERNA



PROTOCOLLO

N. 103 del 11 luglio 2014

All'Assessore Politiche Agricole

Ai Sigg.ri Soci

Ai Sigg.ri Componenti
il Collegio SindacaleLORO SEDI

La S.V. è invitata a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci che avrà luogo alle ore 08.00 di martedì 22 luglio 2014 in prima convocazione ed alle ore **16.00 di mercoledì 23 luglio 2014 in seconda convocazione** c/o la sede del Consorzio in C/da Buccieri SS 602 Villanova di Cepagatti, per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " **Montepulciano d'Abruzzo**" art. 4 ;
- 2) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Casauria o Terre di Casauria** art. 4 e art. 5 ;
- 3) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Terre dei Vestini** art. 4 e art. 5;
- 4) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Alto Tirino** art. 4 e art. 5;
- 5) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Terre dei Peligni** art. 4 e art. 5;
- 6) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " Montepulciano d'Abruzzo" sottozona **Teate** art. 4 e art. 5;
- 7) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " **Trebbiano d'Abruzzo**" art 4;
- 8) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata " **Cerasuolo d'Abruzzo**" art 4;
- 9) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" art 4;
- 10) Modifica disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Ortona" art 4;
- 11) Modifica disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica " **Colli Aprutini, Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane,** " art. 6;
- 12) Attività fieristica 2015: valutazioni e determinazioni;
- 13) Comunicazioni del Presidente.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di **tre soci**, ad eccezione delle cooperative che possono rappresentare **unitariamente tutti i propri soci** conferenti prodotto avente titolo, non presenti .


Si avvisa ai signori Soci che parteciperà all'Assemblea l'Assessore all'agricoltura dott. Dino Pepe

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Tonino Verna

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
SEDE LEGALE: C/O ENOTECA REGIONALE D'ABRUZZO - CORSO MATTEOTTI - PALAZZO CORVO - 66026 ORTONA (CH)
SEDE OPERATIVA: C/O A.R.S.S.A. - CONTRADA BUCCIERI SS 602 - 66010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
TEL. 085.9772724 - FAX 085.9774524 - C.F. E P.I. 91007620692
WWW.CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT - INFO@CONSORZIO-VINIABRUZZO.IT





CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

Sede legale: c/o Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo -66026 Ortona (CH)
Sede operativa: c/o ex A.R.S.S.A., Contrada Buccieri SS 602 - 65010 Villanova di Cepagatti (PE)
Tel. 085 9772724 - Fax 085 9774524
PEC: consorzio-viniabruzzo@pec.it

DICHIARAZIONE DI RAPPRESENTATIVITÀ ASSEMBLEA SOCI DEL 23 LUGLIO 2014.

Il sottoscritto Tonino Verna nato a Tollo (CH) il 09.06.1954 C.F. VRNTNN54H09L194B, residente in Tollo (CH) C.da S. Pietro n.3 CAP 66010, in qualità di legale rappresentante del **Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo**, con sede legale in Ortona (CH) Corso Matteotti n. 2 - Palazzo Corvo CAP 66026, Codice Fiscale: 91007620692, ai sensi e per l'effetto delle previsioni di cui al D.P.R. 445/2000, con la presente

DICHIARA

che i partecipanti all'Assemblea consortile del 23 luglio 2014, di cui all'elenco presenze, rappresentano il **56,04 %** dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto ad intervenire e che la delibera è stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, come da estratto del verbale assembleare.

In fede




Il Presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo

Dot. Tonino Verna



1




CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO
Assemblea dei soci del 23 luglio 2014




Denominazione	Firme	Delega
1 Cantine Dragani srl		
2 Cantina Sociale Madonna del Carmine		
3 Cantina Sociale Roxan		
4 Cantina Miglianico Soc. Coop. Agr.		
5 Cantina Sangro Soc. Coop. Agr.		
6 Az. Agr. Luigi Cataldi Madonna		
7 Soc. Coop. Agricola Vinicola Olearia Sanmauro		
8 Cantina San Giacomo Soc. Coop.		
9 Cantina Sociale "Madonna dei Miracoli" Soc. Coop.		
10 CITRA Vini S.C.p.A.		
11 Cantina Tollo Soc. Coop. Agr.		
12 Soc. Coop. Cantina Ripateatina		
13 Cantina Coltivatori Diretti Tollo Soc. Coop. Agr.		
14 Cantina Sociale di Giuliano Teatino Soc. Coop.		

4




Denominazione	Firme	Delega
15 Az. Agr. Chiusa Grande		
16 Cantine Galasso		
17 Cantina Sociale di Villamagna Soc. Coop.		
18 Cantina Sociale di Ari Soc. Coop. Agr.		
19 Cantina Sociale di Paglieta Soc. Coop.		
20 Cantina Sociale di Ortona Soc. Coop. Agr.		
21 Cantina Frentana Soc. Coop.		
22 Ditta F.lli Dragani sas		
23 Az. Vitivinicola Del Casale Sergio		
24 Az. Agr. Filomusi Guelfi		
25 Az. Agr. Vitivinicola San Lorenzo s.s.		
26 Az. Agr. Contesa		
27 Az. Agr. Sarchese Dora		
28 Cantina Sociale Rinascita Lancianese		
29 Olearia Vinicola Orsogna Soc. Coop. Agr.		
30 Casal Thaulero srl		



	Denominazione	Firme	Delega
31	Cantina San Zefferino Soc. Coop.		
32	Az. Agr. Olivastri Tommaso		
33	Az. Agr. Marramiero Dante srl		
34	Cantina Sociale Sannitica Soc. Coop. Agr.		
35	Clearia & Vinicola Villesse Soc. Coop. Agr.		
36	Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop.		
37	Cantine Talamonti S.p.a Srl		
38	Az. Agr. Paolucci		
39	Peperoncino srl		
40	San Michele Arcangelo Soc. Coop. Agr.		
41	Abruzzo nel Mondo srl		
42	Soc. Coop. Produttori Riuniti Pian di Mare		
43	Cantine Spinelli srl		
44	Cooperativa Valpeligna		
45	Az. Agr. Torre Raone		
46	Cantina Colle Moro Soc. Coop. Agr.		


9



Denominazione	Firme	Delega
47 Casa Vinicola Italo Pietrantonij		<i>Edie Febatary</i>
48 Az. Agr. Di Nicola - Dunatill		
49 Gentile Vini		
50 Sincarpa Soc. Coop. Agricola	<i>Roberto Di ...</i>	
51 Cantine Ciampoli	<i>Roberto Di ...</i>	
52 Az. Vitivinicola Polidori		
53 Az. Agr. Valle Martello	<i>Luigi ...</i>	
54 Tenuta del Priore srl		
55 Az. Agr. Col del Mondo s.s.		
56 Az. Agr. La Cascina del Colle	<i>D. Prof. ...</i>	
57 Soc Coop Agricola "Progresso Agricolo"		
58 Cantina Sociale Vacri Soc. Coop.	<i>[Signature]</i>	
59 Cooperativa Cantina Valsinello		
60 Marramiero srl	<i>[Signature]</i>	
61 Abruzzo Vini		
62 Az. Vit. Torre Zambra		

FRANCESCO


+



Denominazione	Firma	Delega
63 Tenuta I Fauri	Valentina Di Cavallò	
64 Terre di Poggio		
65 Az. Agr. Rapino		
66 Az. Agr. Valle Reale		
67 Az. Agr. Budano Roberto		
68 Terre Corfesi Moncaro s.c.agr.		
69 Az. Agriverde srl		
70 Fattoria La Valentina		
71 Az. Agr. Lanzetta G		
72 Rocca dei Bottari		
73 Az. Agr. Di Di Ubaldo Luigi - Cappa Espada-		
74 Caviro Soc. Coop. Agr.		
75 MGM Mondo Vino		
76 Az. Vitiv. De Angelis Corvi		
77 Soc. Agr. ANFRA s.s.		
78 Az. Agr. La Torre Dè Bianchi		






	Denominazione	Firme	Delega
79	Bosco Nestore	<i>Stefano Basso</i>	
80	Az. Agr. Eredi di Lepore		
81	Az. Vit. Lepore		
82	Collefrisio s.r.l.		
83	Casa Vinicola Caldirola		
84	Soc. Coop. Madonna Di Loreto		
85	Soc. coop. Rocco Perrucci		
86	Contesa srl	<i>[Signature]</i>	
87	Az. Agr. Margiotta Carlo Mario		
88	Galasso Adriana		
89	Torre Dei Beati		
90	U.V.A. srl di Ferretti Fabio		
91	Az. Agr. Ciccio Zaccagnini srl	<i>[Signature]</i>	
92	Az. Agr. Costantini Antonio		
93	Ferliga Francesco s.r.l.		
94	Simoni Vini di Aldo Simoni		




Denominazione	Firme	Delega
95 Soc. Agr. Pasetti di Domenico Pasetti		
96 Az. Agr. Alberto Tiberio SAS		
97 Italgusto Wine & Food srl		
98 Podere Castorani srl		
99 Az. Agr. Masciarelli		
100 Lampato srl		
101 Cantina del Fucino		
102 Az. Agr. Angelucci		
103 Villa Medoro		
104 Az. Agr. Lidia & Amato		
105 Cantine Mucci		
106 Vinicola Venea di Paolucci Nicolino		
107 Duchi di Castelluccio di Tenuta Cipressi		
108 Az. Agr. Giacomo Radica		
109 Az. Agr. Sarchese Antonino		
110 Tenuta Ulisse		

01




Denominazione	Firma	Delega
111 Az. Agr. Fontefico		
112 Dora Sarchese srl		
113 Marchesi de Cordano		
114 Il Feuduccio di S. Maria D'Ormi		
115 Az. Agr. Angelica Bottari		
116 Az. Agr. Palmitesta Carlo		
117 Az. Agr. Centofanti Piacentino		
118 Az. Cieri Camillo		
119 Az. Agr. Tiberio sas ALBERTO		
120 Az. Agr. Terzini		
121 Az. Tili Pier Carmine		
122 Jasci & Marchesani		
123 Fattoria Bucciccatino		
124 Tenuta Arabona di De Acetis Maria Antonietta		
125 Masseria Coste di Brenta di Tano Augusto		



Denominazione	Firme	Delega
126 Az. Agr. Nicola Santoleri di Giovanni Santoleri		
127 Crea Vini srl		
128 Az. Agr. Fattoria Teatina di De Lutiis Pierluigi		
129 Cantina Biancodini di Domenico Biancolino		
130 Soc. Agr. Marramero di Paola Quattrini		
131 agriCosimo Soc. Agr. S.r.l.		
132 Az. Agr. Dino Illuminati		
133 Brecciola srl		
134 Di Camillo Vini		
135 Platinum srl		
136 Az. Agr. Biotivinicola Pepe Stefania		
137 Az. Agr. Nicola Di Sipio		
138 Mastrangelo- Tenimenti del Grifone		
139 Soc. Agr. Rosarubra srl		
140 Fattoria Bruno Nicodemi		

7



Denominazione	Firme	Delega
141 Fattoria Rabottini		
142 Az. Agr. Colle del Sole		
143 Ciavolich az. Agr.	<i>Luca Ciavolich</i>	
144 soc. agr. Vigne nuove		
145 Vigne di More	<i>Luca More</i>	
Denominazione	Firme	Delega
1 Gino Palmerio	<i>Gino Palmerio</i>	
2 Luca D'Annunzio	<i>Luca D'Annunzio</i>	
3 Falcone Francesco	<i>Falcone Francesco</i>	



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 13.08.2014, n. DH27/215
Reg. (CE) n. 1308/2013 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 - DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2014/2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013, recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- il punto A (limiti di arricchimento) che prevede:
 - al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n. 1308/2013;
- il punto B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;

- la punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

RILEVATO che le disposizioni Comunitarie sopra citate sono le medesime contenute nell'abrogato Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("curvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", in particolare:

- l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite

per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

- articolo 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTE le richieste pervenute e formulate:

- in data il 22.07.2014 dal Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo ed assunta al prot. al n. RA 198593 del 22.07.2014;
- in data il 31.07.2014 dall'Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) - Sezione Abruzzo e Molise - assunta al prot. n. RA 206752 del 31.07.2014;;

PRESO ATTO che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2014, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

VISTA la nota n. RA 209841 del 04.08.2014 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014;

VISTE le relazioni tecniche con le quali:

1. il Servizio Gestione del Territorio (nota prot. RA 214200 del 07.08.2014);
2. il CRIVEA - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 217486 del 12.08.2014);
3. il SIPA di Chieti - CAR (Centro Agrometeorologico Regionale) (nota RA 217447 del 12.08.2014);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite, lo stato di maturazione delle uve e l'evolversi dell'andamento climatico verificatesi durante la campagna viticola 2014/2015, fanno supporre la necessità, dal punto di vista tecnico, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo n. 81 del Reg. (CE) 1308/2013

RITENUTO, sulla base dell'articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2014, come sopra precisato;

RITENUTO, pertanto, di non limitare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di ritenere**, le motivazioni contenute nelle relazioni tecniche degli Enti preposti, valide ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014, nella Regione Abruzzo;
2. **di autorizzare**, per la Campagna vendemmiale 2014/2015, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 279 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2014 (Campagna 2014/2015) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
 - vini senza DOP/IGP;
 - vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
3. **di stabilire** che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 %

vol. secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013;

4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
5. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
6. **di inviare** copia del presente provvedimento:
 - al MIPAAF - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Settore Vitivinicolo – PIUE 8 – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
 - al MIPAAF - ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi - Via Quintino Sella, 42 -ROMA
 - all'AGEA Ufficio Monocratico - Via Palestro, 81 - ROMA;
7. **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE F.F.

Dott. Franco La Civita

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it